



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

34506-18

Composta da:

MAURIZIO FUMO - Presidente -  
EDUARDO DE GREGORIO  
ROSSELLA CATENA  
IRENE SCORDAMAGLIA  
ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore -

Sent. n. sez. 1434/2018  
CC - 30/05/2018  
R.G.N. 17665/2018

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

BOULAAQUIN SAMIR nato in Olanda il 06/08/1990

avverso l'ordinanza del 21/03/2018 del Tribunale di Trento

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto;

udito il difensore, avv. Nicola Canestrini, che ha concluso riportandosi ai motivi.

f

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Trento ha dichiarato non luogo a provvedere sul riesame proposto, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da Boulaaouin Samir avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Trento, che aveva disposto, anche nei suoi confronti, l'applicazione della misura cautelare in carcere, eseguita in Olanda, attraverso M.A.E., per il reato di cui agli artt. 110 - 630 cod. pen..

Il Tribunale ha rilevato che, nelle more, la misura cautelare era stata revocata dal G.I.P. in data 6 marzo 2018, sicché *"il riesame ha perso il suo interesse per l'imputato"*.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, per il tramite del difensore, formulando, anzitutto, richiesta di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché articolando tre motivi tutti, in sostanza, incentrati sul vizio di nullità della ordinanza custodiale, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., per mancata traduzione all'indagato allogliotta.

L'istanza di riesame, presentata soltanto per il profilo della mancata traduzione, non avrebbe ricevuto idonea e corretta risposta da parte del Tribunale che, fermandosi al rilievo della sopravvenuta revoca, aveva affrontato in maniera frettolosa la questione, richiamando il contenuto informativo del M.A.E., trascurando che l'obbligo di traduzione dell'ordinanza non ammetteva equipollenti.

Il difensore dichiara che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, persiste l'interesse dell'indagato all'annullamento dell'ordinanza cautelare, anche se nelle more revocata, in vista della futura richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Va chiarito preliminarmente che la decisione del Tribunale si fonda sulla carenza sopravvenuta di interesse e che, pertanto, è imprecisa la formula utilizzata nel dispositivo dell'ordinanza impugnata di: *"non luogo a provvedere sull'istanza"*, quando invece si sarebbe dovuta dichiarare *"inammissibile l'impugnazione"* ai sensi degli artt. 568, comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen, sia pure senza condanna alle spese.

2. Fatta tale precisazione, la decisione impugnata è corretta nella sostanza.

Valgono, al riguardo, i passaggi argomentativi tratti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Testini, di seguito trascritti.

*«La pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura cautelare costituisce una decisione idonea a fondare il diritto dell'indagato alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 comma 2 cod. proc. pen.)».*

*«Il raccordo tra interesse all'impugnazione e diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) opera limitatamente alla deduzione dell'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari».*

*«In linea di principio può quindi sussistere, sotto il profilo di cui al cit. art. 314, l'interesse dell'indagato a una pronuncia sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua applicazione quando la stessa non sia più in atto».*

*«Anche in caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari necessita ugualmente la verifica dell'attualità e della concretezza dell'interesse, richiedendo l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. La regola contenuta nel citato art. 568 è, infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale, implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di riesame; né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento».*

*In tale ottica non può accedersi a «una nozione di "interesse" troppo ampia, che finisce per presumere sempre e comunque che l'indagato agisca anche all'utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. ».*

*Occorre, difatti, considerare in generale che «il procedimento per la riparazione dei danni da ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei confronti dell'accusato (art. 315 cod. proc. pen.)».*

*«Da tanto consegue che l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per*

*ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima».*

*«Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà».*

(Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini; in termini Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Cei, Rv. 270009).

3. Orbene, nella specie, non risultano integrate le condizioni richieste dalle Sezioni Unite ai fini della configurabilità, in capo al ricorrente, di un perdurante interesse pratico, concreto ed attuale a tenere ferma la richiesta di riesame dopo l'intervenuta revoca della misura da parte del giudice per le indagini preliminari, tenuto conto:

- che il ricorrente deduce, in maniera generica e astratta, l'interesse ad ottenere, in futuro, la riparazione per ingiusta detenzione;

- che il profilo in rilievo, per espressa affermazione del ricorrente, è soltanto quello, di carattere processuale, attinente alla nullità dell'ordinanza per omessa traduzione in lingua conosciuta all'indagato all'oggettiva, non quello concernente l'insussistenza delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.;

- che l'intenzione di azionare in futuro l'istanza di riparazione non risulta, con certezza, riconducibile alla volontà del ricorrente.

Nell'ambito di un interesse come sopra connotato, assume valore dirimente la circostanza che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che dovesse essere computata ai fini della determinazione della misura della pena (art. 314 comma 4 cod. proc. pen.).

Il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare per cinque giorni; la pena edittale minima per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è pari a venticinque anni di reclusione.

Consegue che, nel caso in rassegna, ai fini del riconoscimento o diniego del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, l'esito del procedimento principale sarà, sempre e comunque, assorbente rispetto a quello del presente procedimento cautelare incidentale posto che: o il ricorrente verrà prosciolto (o la sua posizione archiviata) e allora la riparazione per ingiusta detenzione gli sarà comunque dovuta in base a tale titolo, a prescindere dall'annullamento dell'ordinanza

cautelare genetica, oppure il ricorrente sarà condannato e allora nulla gli spetterà perché il periodo di presofferto verrà detratto dalla pena inflitta, che, per quanto, in ipotesi, diminuita e ridotta nei minimi, sarà necessariamente di entità superiore a cinque giorni.

4. Contrariamente all'assunto del ricorrente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non costituisce un rimedio giuridico obbligatorio, esperibile automaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità (Sez. 4, Sentenza n. 50998 del 19/07/2017, Vadardha, Rv. 271353).

Nella fattispecie in esame, alla luce della natura della decisione assunta, è manifesta l'irrelevanza della questione interpretativa che il ricorrente chiede venga posta in via pregiudiziale, in relazione alla direttiva 2010/64/UE sul diritto alla interpretazione e traduzione nei procedimenti penali.

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/05/2018

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente  
Maurizio Fumo

